



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"APS BORGO VINCiano - A.S.D."

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), del D.Lgs. 28 Febbraio 2021 n. 36 (di seguito "Riforma dello Sport"), e successive modifiche e integrazioni, è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con finalità di promozione sociale e del territorio, ed esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, avente la denominazione di **"APS BORGO VINCiano - A.S.D."**, di seguito definita per brevità l' "associazione".

1.2 L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in **"APS BORGO VINCiano - A.S.D. - ETS"**

1.3 L'associazione ha sede legale a **Varano De' Melegari (PR)**, in **Via Adelchi Venturini n. 4, frazione Viazzano**, ed ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 21 del presente statuto.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune

Andrea Carli
Ludovico

Federico
Alessio
Giorgio
Luigi

Enrico
Massimo
Roberto
Walter

Samuele
Gino
Giovanni
Walter

Roberto
Tomaso
Giovanni
Walter

Roberto
Alessio
Alessio
Melania
Chiara

può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'Associazione potrà richiedere, alternativamente qualora non consentita la concomitanza con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.6 Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti. In particolare l'Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale, turistico e sportivo del Comune di Varano De' Melegari (PR) e svolge le proprie attività, ai fini della promozione sportiva dei propri associati e/o tesserati alle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva, a cui tempo per tempo l'associazione si affilia, ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità





Baratti, Davide	Pisati, Gianni	Sabina, Herve	Conà	Erika Cera	Euroca	Purkey
Chavez, Meline	Fava, Simone	Moreno, Pinodi		Cherici, Rocco		Yulu
Di Stefano, Giovanni	Fabrizio	Rubi, Maria		Giorgio	Bagati	
Chavez, Andrea	Nicholas, Steve	Walter, Diego	Baratti, Lopez	Dull, Federico		Mulla, Carlos

d) lettera f) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

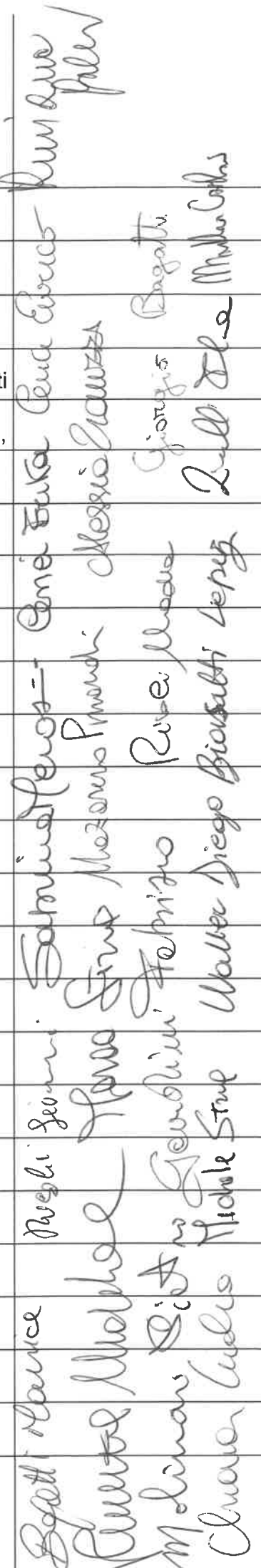
h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione si propone di:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a





minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.

j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

k) l'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile, l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ammesse dal CONI, connesse alle discipline del:

(AO001) Beach Bocce,

(AO003) Bocce sull'erba (lawn bowl),

(AO004) Pétanque,

(AO005) Raffa,





	(AO006) Volo (bocce),	
	(AS001) Calcio,	
	(AS002) Calcio da sala - Calcio a 5,	
	(AAS003) Calcio a 7,	
	(AS004) Calcio a 8,	
	(BI001) Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness,	
	(BI005) Ginnastica per Tutti,	
	(CE001) Beach Handball,	
	(CE002) Pallamano,	
	(CG001) Beach volley,	
	(CG002) Pallavolo,	
	(DL001) Beach Tennis,	
	(DL002) Paddle,	
	(DL003) Tennis,	
	e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline.	
	2.4 L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, e/o ad uno più Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di	



promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo, affiliata. Essa ha lo scopo di contribuire, a favore dei propri soci e/o dei tesserati alle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo, affiliata, alla conoscenza, diffusione, studio, sviluppo e pratica del calcio e della ginnastica, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, di attività sportive dilettantistiche connesse alle suddette discipline.

2.5 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e/o dei tesserati alle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo, affiliata, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

2.6 L'associazione per lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro familiari, di terzi, e/o dei tesserati alle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo, affiliata, si avvale in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

2.7 L'Associazione, inoltre, promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito e/o in attività collaterali e affini, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:

	a)	della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società,	Euro	Riccardo
		istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o	Cura Euro-Riccardo	Federico
		collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite		Bianchi
		convenzioni;	Cura Euro-Bianchi	Giovanni Bagatti
	b)	di seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle	Bianchi	Lull-Federico
		scuole di ogni grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori,	Bianchi	
		professionisti; progetti per l'infanzia i giovani e gli anziani;	Bianchi	
	c)	può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti	Pirelli	
		agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o	Pirelli	
		sovrnazionali o di privati;	Pirelli	
	d)	svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e	Sabotini	
		senza fine di lucro le attività marginali previste dalla legislazione	Martino Pirelli	Pirelli
		vigente;		Braschi Lopez
	e)	per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere	Torres	Diego
	f)	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e	Torres	
		di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;	Torres	
	g)	avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici locali	Torres	
		e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali,	Torres	
		Circoscrizioni, Assessorati alla Cultura, Assessorati ai Servizi Sociali,	Torres	
		Assessorati alla formazione professionale e professionale speciale,	Torres	
		delle Regioni, delle Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi,	Torres	
		e Università, per un'adeguata programmazione degli Interventi socio-	Torres	
		culturali sul territorio. Concorrere a bandi, concorsi, progetti,	Torres	
		programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o	Torres	
		Aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, dell'Unione Europea ed	Torres	

internazionali, e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca;

h) collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato che svolgono attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale, nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti;

2.8 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale e alle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e dall'art. 9 del D.Lgs. n. 39/21, secondo i criteri e i limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore e all'art. 9 del D. Lgs. n. 39/21.

L'associazione, a mero titolo esemplificativo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti su indicati, potrà esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale:

- gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi



e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;

- attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati alle Federazioni Sportive nazionali e/o agli Enti Nazionali di promozione sportiva a cui è affiliata, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro e la gestione di centri estivi;

- la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la stipula di contratti di sponsorizzazione e/o di servizi pubblicitari;

- la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale,

l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di

riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni

fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di

studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi

altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

- l'affitto di campi sportivi secondo quanto previsto dagli accordi e/o

contratti di comodato/concessione con i proprietari (enti pubblici o privati).

2.9 L'associazione può esercitare anche attività esercitare anche

attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni,

lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può

essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

Luigi

Antonio

Eni Bente

Giorgio

Luigi

Eni Bente

Giorgio

Luigi

Eni Bente

Giorgio

Luigi

Eni Bente

Giorgio

Luigi

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.10 Le attività di interesse generale cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, salvo quanto previsto dall'art. 8.14.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro



competenze e conoscenze.

3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al

Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta

elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la

responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di

interesse generale svolte.

3.9 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli

associati.

3.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla

agli interessati.

3.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione

della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di

rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove



Un app
palm

Enea Eneas

Alexis Eneas

Giorgio Bignatti

Luigi Fedine

Monte Chius

Conc

Marino Pirelli

Ricardo

Lopez

Roberto

Stefano

Diego Biasatti

Walter

istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.12 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.13 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

4.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale.

4.2 Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera della Associazione;
- b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) a ricevere le pubblicazioni della Associazione;
- d) a frequentare i locali della Associazione;
- e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/ organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali.
- f) di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione;
- g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Associazione.



h) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

i) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

j) di concorrere all'elaborazione e di approvare il programma di

attività;

k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate;

l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

prendere visione dei bilanci;

4.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della

Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea,

libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al

Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la

sede della Associazione, nei giorni e negli orari stabiliti dal

Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie,

entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata.

4.4 I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di

rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la

potestà genitoriale.

4.5 I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;

b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota

associativa alla Associazione;

c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della

Ruggero
Folli

Ceca Ercus

Cherrie Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Comè Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Cherrie Ercus

Associazione.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma



scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla
annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere

all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 Sono organi della Associazione:

- l'Assemblée;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente:

- l'Organo di Controllo, ove istituito;

- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio

6.2 Sono organismi ausiliari della Associazione:

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario;

c) il Tesoriere;

d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

e) il Presidente Onorario, ove istituito.

ART. 7 - Assemblea

7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue

decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto,

obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

7.2 Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la

quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.4 L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina l'attribuzione del compenso spettante agli amministratori;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed





	eventuali regolamenti interni di gestione;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea,	
	sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della	
	Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal	
	Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci	
	presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea	
	eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della	
	Associazione.	
	7.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal	
	Presidente della Associazione, previa deliberazione del Consiglio che	
	ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a	
	conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota	
	dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento	
	dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata	
	mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o	
	posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della	
	Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet	
	della Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso	
	all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.	
	7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e	

delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

7.9 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

7.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che





non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le

modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.13 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

7.14 L'eventuale scioglimento della Associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7.15 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre e un massimo di ventuno. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea

Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top right: *Luigi*
- Next to 7.12: *Enrica, Luca, Eucio, Lina, Maria, Rosa, Salvatore, Vincenzo, Giorgio, Bagatti*
- Next to 7.13: *Enrica, Luca, Eucio, Lina, Maria, Rosa, Salvatore, Vincenzo, Giorgio, Bagatti*
- Next to 7.14: *Enrica, Luca, Eucio, Lina, Maria, Rosa, Salvatore, Vincenzo, Giorgio, Bagatti*
- Next to 7.15: *Enrica, Luca, Eucio, Lina, Maria, Rosa, Salvatore, Vincenzo, Giorgio, Bagatti*
- Bottom right: *Enrica, Luca, Eucio, Lina, Maria, Rosa, Salvatore, Vincenzo, Giorgio, Bagatti*

ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

8.5 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

8.6 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea





elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva

il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il

Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui

non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per

l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva

della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria

della Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le

facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla

legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo,

all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del

patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo

programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e

finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

8.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare

persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della

Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

8.11 Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale

firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta

dal Consiglio stesso.

8.12 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei

Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è

[illegible]

possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

8.13 Il consigliere, nel caso di affiliazione dell'associazione ad un Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva, non può ricoprire cariche sociali in un'altra Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata alla medesima Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva, anche se le suddette Associazioni Sportive Dilettantistiche praticano sport diversi.

8.14 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.

ART. 9 - Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni

	natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti,	Lui que
	Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a	Euro
	stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.	Giorgio Bagatti
	9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa	Ceca
	per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale	cassia
	revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza	Federico
	degli aventi diritto.	Marta Carboni
	9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo	Anni Erika Ceca
	di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina	Pinardi cassia
	del nuovo Consiglio Direttivo.	Riccardo
	9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge	Samuele Federica
	l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	Mazzoni Pinardi
	riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	Ceca Riccardo
	9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri	Torres Sirine Mazzoni
	componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni	Tobrizio
	qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	Valerio Diego Biasetti Lopez
	9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e	Nobile Stefano
	del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o	
	suo Delegato o altre autorità ed esperti.	
	ART. 10 - Segretario e Tesoriere	
	10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al	Nobile Stefano
	proprio interno.	Quattro Vito
	10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle	Bepati Roberto
	relative riunioni, cura la conservazione della documentazione	Molinari Dietro
	riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle	Chiara Andrea

deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.5 È possibile affidare i suddetti due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11 - Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei



	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	Riviere PLW
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	Euroc Riviere
	applicabili;	Bisio Canale Bagatti
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	Cuca Cuccia Giorgio
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	Mazzucchi Ferraro
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	Fuka Luca Zilli
	11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	Anà Maria Rossi Mazzone Mondì Rubelli Lopez Brasato
	11.5 L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.	Sambonetti Faraò Fini Tancos Giovanni Geronzi Roberto Ubertoni
	ART. 12 - Revisione legale dei conti	Pavani Vallinotto
	12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	Dall'Oste Sironi Cecchini Luciani
	12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato	Bagatti Ravera Pizzardi

all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14 - Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Associazione.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed

immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è	Enrico Bugno
utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo	
perseguimento delle proprie finalità.	Bogatti
15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	Enrico Bugno
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	Enrico Bugno
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	Enrico Bugno
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	Enrico Bugno
scioglimento individuale del rapporto associativo.	Enrico Bugno
15.3 Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al	Enrico Bugno
funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	Enrico Bugno
a) quote e contributi dei Soci e di privati;	Enrico Bugno
b) eredità, donazioni e legati;	Enrico Bugno
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti	Enrico Bugno
europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	Enrico Bugno
istituzionali e per il sostegno alle attività della Associazione	Enrico Bugno
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	Enrico Bugno
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e	Enrico Bugno
documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;	Enrico Bugno
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	Enrico Bugno
f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a	Enrico Bugno
redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	Enrico Bugno
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	Enrico Bugno
dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al	Enrico Bugno
reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi	Enrico Bugno
istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla	Enrico Bugno

normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16 - Bilancio di esercizio

16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso,

devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige,

deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e

pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è

predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 - Libri sociali

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla

normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non

occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,

tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri

organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART.18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione



Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top: *Luca Enrico Luparelli*
- Middle: *Enrico Enrico Luparelli*, *Giorgio Bagatti*, *Matteo Colini*
- Below: *Enrico Enrico Luparelli*, *Riccardo*, *Diego*, *Walter Diego*, *Diego*, *Nicholas*
- Bottom: *Bagatti Enrico*, *Enrico Enrico Luparelli*, *Molinaro*, *Enrico Enrico Luparelli*



sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti

del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite

il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui

all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e

successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro

Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini

previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi

dell'iscrizione.

ART. 19 - Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per

il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene

comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo

e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,

neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente

stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi



spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono

essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto

di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché

per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20 - Lavoratori

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri

associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non

può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del

numero degli associati.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del

Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente

ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione

Handwritten signatures and notes in the right margin:
- Top: *Luigi...*
- Next to "Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.": *Euro...*
- Next to "19.5...": *Euro...*
- Next to "19.6...": *Euro...*
- Next to "ART. 20 - Lavoratori": *Euro...*
- Next to "20.1...": *Euro...*
- Next to "20.2...": *Euro...*
- Next to "ART. 21 - Scioglimento...": *Euro...*
- Next to "In caso di cessazione...": *Euro...*
- Next to "Registro unico nazionale...": *Euro...*
- Next to "decreto legislativo 3 luglio 2017...": *Euro...*
- Next to "ai sensi delle disposizioni...": *Euro...*

imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi

analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in

conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti..

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori

preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 - Disposizioni transitorie

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione

dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e

nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione

rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di

promozione sociale", sono sospensivamente condizionati

all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro

unico nazionale del Terzo Settore

ART. 23 - Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi

associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio

2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni

nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal

Codice civile.

Boatti Marco, Bello Gionni, Cerna Erika, Samuele
Pelloni, Bello e Cerna Erika, Paolo Sini
Moro Pina, Moro Pina, Marina Pietro
Santi Roberto, Roberto, Giorgio Bagatti
Chiana, Cerna, Michele Sini, Lull Fedele, Walter Diego, Basso
Marta, Cerna, Basso Pina